



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito Territoriale di Siracusa

TRIBUNALE DI SIRACUSA

MEMORIA DIFENSIVA

DOTT. SSA VIVIANA URSO

UDIENZA 23/09/2021

R.G. 36/2021

Per e nell'interesse del **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (C.F. 80185250588), dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (C.F. 80018500829), dell'Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa (C.F. 80001830894), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 *bis* c.p.c. (**All.1**), dal funzionario Dott. Maurizio Bertolone (C.F. BRTMRZ71A09I754Z), congiuntamente e/o disgiuntamente ad altro funzionario del M.I., domiciliati, ai fini di notifica nel presente giudizio, presso l'Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa, Viale Tica n. 149, con P.E.C. uspsr@postacert.istruzione.it per le comunicazioni di Cancelleria;

RESISTENTI

Contro

PAPA VINCENZO (C.F. PPAVCN77A01A522Z), rappresentato e difeso come in atti;

RICORRENTE

Il Ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c., iscritto al n. 36/2021 R.G., ha convenuto le Amministrazioni in epigrafe per ivi sentire dichiarare:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento dei superiori motivi di ricorso:

- nel merito, previa disapplicazione degli atti e dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica del ricorrente, accertare e dichiarare l'illegittimità della compilazione dei bollettini dei trasferimenti del personale docente di ruolo della scuola secondaria di II grado, classe di concorso A037, posto comune e posto di sostegno, anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 pubblicati dagli Ambiti Territoriali dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia; e, per l'effetto, riconoscere al ricorrente il diritto all'assegnazione immediata ad uno degli istituti scolastici, province o comuni siciliani indicati nelle domande per le procedure di mobilità inerenti agli a.s. 2019/2020 e 2020/2021, su posto di sostegno secondo l'ordine di preferenza ivi espresso; conseguentemente, ordinare all'amministrazione di provvedere a tale assegnazione;





Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito Territoriale di Siracusa

Si costituiscono le Amministrazioni resistenti contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto, chiesto ed eccepito, giacchè infondato in fatto e in diritto per i motivi

IN FATTO

Il Ricorrente:

- è stato immesso in ruolo da GaE col piano straordinario assunzionale a.s. 2015/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 98, lettera c) della L.107/2015, nell'ordine di scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A071 (Tecnologia e Disegno tecnico), ora divenuta classe di concorso A037 (Scienza e Tecnologia delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica **(All.2)**;

- nell'a.s. 2019/2020 ha presentato domanda di mobilità interprovinciale **(All.3)**, sia su posto comune che di sostegno, con punti 24 (quale punteggio base), punti 4 (punteggio figli), punti 6 (quale punteggio per il comune di ricongiungimento) e punti 6 (quale punteggio aggiuntivo su sostegno), indicando le seguenti preferenze:

- 1 Comune F943 SR NOTO
- 2 Comune G211 SR PACHINO
- 3 Comune H574 SR ROSOLINI
- 4 Comune I754 SIRACUSA
- 5 Scuola SRIS029009 SR L. EINAUDI
- 6 Provincia SR SIRACUSA
- 7 Provincia CT CATANIA
- 8 Provincia RG RAGUSA
- 9 Provincia EN ENNA
- 10 Provincia CL CALTANISSETTA
- 11 Provincia ME MESSINA
- 12 Provincia AG AGRIGENTO
- 13 Provincia PA PALERMO
- 14 Provincia RC REGGIO CALABRIA
- 15 Provincia RM ROMA

- nell'a.s. 2020/2021 ha presentato domanda di mobilità interprovinciale **(All.4)**, sia su posto comune che di sostegno, con punti 30 (quale punteggio base), punti 4 (punteggio figli), punti 6 (quale punteggio per il comune di ricongiungimento) e punti 12 (quale punteggio aggiuntivo su sostegno), indicando le seguenti preferenze:





Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito Territoriale di Siracusa

- 1 Comune F943 SR NOTO
- 2 Comune G211 SR PACHINO
- 3 Comune I754 SIRACUSA
- 4 Provincia SR SIRACUSA
- 5 Provincia CT CATANIA
- 6 Provincia RG RAGUSA
- 7 Provincia EN ENNA
- 8 Provincia ME MESSINA
- 9 Provincia CL CALTANISSETTA
- 10 Provincia PA PALERMO
- 11 Comune A089 AGRIGENTO
- 12 Comune H224 REGGIO DI CALABRIA
- 13 Provincia RM ROMA
- 14 Comune A940 MI BOLLATE
- 15 Comune L682 VA VARESE.

All'esito delle operazioni di mobilità ha ottenuto il trasferimento nella richiesta provincia di Roma da posto comune a posto di sostegno e dall'1.9.2021, per l'a.s. 2021/2022, in assegnazione provvisoria in provincia di Siracusa su posto di sostegno.

Tanto esposto in fatto, si deduce ed eccepisce

IN DIRITTO

IN VIA PRELIMINARE AL MERITO

1. DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Si eccepisce, anzitutto, il difetto di giurisdizione, avendo il Ricorrente impugnato l'art. 8, del C.C.N.I. del 6.3.2019 (**All.5**), concernere la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, nella parte in cui, al comma 8°, comma 5° e 6°, dispone che per immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico deve essere accantonata una percentuale di posti sulle disponibilità residue al termine dei trasferimenti provinciali.

Il Ricorrente adducendo la illegittimità del citato articolo, pretende che l'aliquota dei posti accantonati per le immissioni in ruolo venga destinata interamente alla mobilità interprovinciale (in aggiunta alla aliquota prevista per questa) e che le immissioni in ruolo avvengano, per converso, sui posti eventualmente residuati al termine dei trasferimenti interprovinciali.





Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito Territoriale di Siracusa

Il Consiglio di Stato, investito di recente della specifica ed identica questione di diritto, con la sentenza n. 5565 del 27.9.2018, ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto:

"L'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni", "includendo le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti ancorché vengono in rilievo atti amministrativi presupposti" (comma 1, primo inciso). La disposizione aggiunge che "quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi" (comma 1, secondo inciso);

L'eccezione all'esposta regola generale è costituita dalla attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo di alcune specifiche controversie.

L'art. 63, comma 4, del suddetto decreto dispone, infatti, che "rimangono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, quelle relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico". In questo ambito si collocano anche gli atti di macro-organizzazione, nel cui perimetro possono essere ricondotte, tra l'altro, le determinazioni attinenti alle linee fondamentali di organizzazione degli uffici e alle dotazioni organiche complessive (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 165 del 2001).

Sono, inoltre, escluse dall'ambito della giurisdizione del giudice ordinario tutti gli incarichi di lavoro che non sono stati incisi dai processi di privatizzazione sopraesposti (art. 3 D.Lgs. n. 165 del 2001).

In definitiva, dunque, la giurisdizione del giudice ordinario ricomprende tutti gli ambiti del rapporto di lavoro disciplinato da regole di diritto privato, mentre la giurisdizione del giudice amministrativo ricomprende gli aspetti retti da norme di diritto pubblico, salve le questioni che si pongono per gli atti di conferimento e di revoca degli incarichi dirigenziali.





Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito Territoriale di Siracusa

Nella specie vengono in rilievo atti di macro-organizzazione.

Questa Sezione ha già avuto modo di affermare che la determinazione impugnata ha natura di "atto di macro-organizzazione, considerandosi che la stessa ha ad oggetto la disciplina della mobilità sull'intero territorio nazionale, applicabile nei confronti di migliaia di docenti".

Si tratta, infatti, di "un atto organizzativo che fissa le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, con particolare riferimento alle modalità di dislocazione del personale docente sulle scuole della Penisola" (Cons. Stato, sez. VI, 16 febbraio 2018, n. 997; Id, 3 aprile 2018, n. 2034).

Esso non riguarda un dipendente determinato e ha natura di atto generale.

La rilevanza pubblica di macro-organizzazione della determinazione impugnata risulta anche dalla circostanza che essa ha stabilito le misure percentuali generali di operatività del regime di mobilità".

2. DIFETTO DI CONTRADDITTORIO

Si eccepisce, altresì, il difetto del contraddittorio nei confronti degli altri docenti della scuola secondaria di secondo grado che hanno partecipato alle operazioni di mobilità aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021, i quali, in quanto litisconsorti necessari, potrebbero avere interesse alla presente controversia, anche in considerazione delle argomentazioni a seguire.

Si chiede, pertanto, a Codesto Ecc.mo Giudice del Lavoro adito di voler ordinare a parte Ricorrente la integrazione del contraddittorio.

NEL MERITO

3. SULL'ASSERITA VIOLAZIONE DELL'ART.470, COMMA 1, D.LGS. 297/1994 – INSUSSISTENZA LEGITTIMITA' ALL'ART.8 DEL C.C.N.I. CONCERNENTE CONCERNERE LA MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA PER GLI AA.SS. 2019/2020, 2020/2021 E 2021/2022

L'art.8, ai commi 5 e 6, del ciato C.C.N.I. del 6.3.2019, dispone che:

"5. Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.

*6. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote:
- a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale;*





Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito Territoriale di Siracusa

- a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale;
- a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale.

Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno). dispone che "i trasferimenti per le scuole o ambiti di provincia diversa da quella di titolarità si possono effettuare nei limiti del trenta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali".

Ebbene, il Ricorrente assume che il citato art. 8, *in parte qua*, sarebbe in contrasto con l'art. 470 del D.Lgs. 297/1994, laddove, al comma 1, dispone che:

" Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità' professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico".

Gli assunti sono privi di pregio in quanto l'art. 8 del C.C.N.I. non può ritenersi in contrasto con l'art. 470, co.1, del T.U. 297/1994, anche alla luce delle norme entrate in vigore successivamente, implicanti il superamento e l'abrogazione tacita della normativa previgente.

Ed infatti:

I

LA L. 107/2015 HA RIVERBERATO I PROPRI EFFETTI, SUL SISTEMA DI RECLUTAMENTO DEI DOCENTI, CON DECORRENZA DALL'A.S. 2016/2017:

a. Stabilendo che l'organico dell'autonomia è determinato con cadenza triennale con decreti ministeriali ed è determinato su base regionale.

"64. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui al





Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito Territoriale di Siracusa

comma 201 del presente articolo, è determinato l'organico dell'autonomia su base regionale."

b. Stabilendo i criteri per la determinazione dell'organico dell'autonomia su base regionale.

"65. Il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata. Il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di sostegno è effettuato in base al numero degli alunni disabili. Si tiene conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Il riparto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, considera altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. In ogni caso il riparto non deve pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81. Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili." "68. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali. L'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al quarto periodo del comma 65. A quanto previsto dal presente comma si provvede nel limite massimo di cui al comma 201".

c. Stabilendo i nuovi criteri di immissione in ruolo mediante concorsi pubblici modificando l'art.400 D.Lgs. 297/1994: a) determinazione del fabbisogno; b) indizione di concorso su numero di posti; c) immissione in ruolo sui posti messi a concorso.

"109. Fermo restando quanto previsto nei commi da 95 a 105, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3 -bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale avviene con le seguenti modalità: a) mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. I





Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito Territoriale di Siracusa

soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della regione per cui hanno concorso. La rinuncia all'assunzione nonché la mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione comportano la cancellazione dalla graduatoria di merito;(...)”.

d. Modificando l'art.400 d.lgs. 297/2015: i concorsi sono indetti su base regionale su tutti i posti vacanti e disponibili.

“113. All'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 01 è sostituito dai seguenti: «I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio»;

b) al secondo periodo del comma 01, dopo le parole: «di un'effettiva» sono inserite le seguenti: «vacanza e»;

c) al primo periodo del comma 02, le parole: «All'indizione dei concorsi regionali per titoli ed esami» sono sostituite dalle seguenti: «All'indizione dei concorsi di cui al comma 01» e, al secondo periodo del comma 02, le parole: «in ragione dell'esiguo numero di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili»;

d) al terzo periodo del comma 02, la parola: «disponibili» è sostituita dalle seguenti: «messi a concorso»;

e) al comma 1, le parole: «e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto» sono soppresse;

f) al comma 14, la parola: «è» è sostituita dalle seguenti: «può essere»;

g) al comma 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento»;

h) il comma 17 è abrogato;





Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito Territoriale di Siracusa

i) al comma 19, dopo le parole: «i candidati» sono inserite le seguenti: «dichiarati vincitori» e le parole: «eventualmente disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «messi a concorso»;
l) al comma 21, le parole: «in ruolo» sono soppresse.

Dunque, il novellato art.400 del D. Lgs.297/94, comma, 1, (inserito dall'art.1 della L.124/1999 così come modificato dall'art.1, comma 113, L.107/2015), stabilisce quindi:

400. Concorsi per titoli ed esami. – *01. I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva vacanza e disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'art.442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale...".*

II

L'ART.470 DEL DLGS. 297/1994 E' STATO DISAPPLICATO ANCHE DAI SUCCESSIVI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI E DA SUCCESSIVE DISPOSIZIONI NORMATIVE DI PARI GRADO GERARCHICO.

Fermo quanto sopra, si eccepisce che l Lgs. 29/1993 recante norme per la "*Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*", ha previsto all'art.45, che le pubbliche amministrazioni sottoscrivano contratti collettivi integrativi che regolino i rapporti di lavoro sulle materie indicate nel Contratto Collettivo Nazionale.

Il successivo CCNL Scuola 1994 espressamente dispone all'art.82 che "*In attuazione di quanto stabilito dall'art.72 del D. Lgs. n.29 del 1993, comma 1, a seguito della stipula del CCNL e degli accordi decentrati dallo stesso previsti, sono inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, le disposizioni di legge ed i regolamenti che siano in contrasto con quelle definite nei contratti medesimi. In particolare non sono più applicabili le seguenti norme:*
(....)





Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito Territoriale di Siracusa

- con riferimento all'articolo 48 (Mobilità del personale docente): art.2, comma 1, del D.L. n. 576 del 1948; art. 19 della Legge n. 270 del 1982; art. 11 del D.P.R. n. 209 del 1987; art. 18 del D.P.R. n. 399 del 1988; artt. 460, 462, commi 1 e 7, 463, 464, 465 e 467, commi 2, 3, 4, 5 del D. Lgs. n. 297 del 1994; artt. 470, 471, 472, 476, 479 del D.Lgs. n. 297 del 1994;”.

III

L'ART. 22, COMMA 4, LETTERA A1) DEL CCNL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA 2016-2018

L'art. 22, comma 4, lettera A1, del CCNL 2016/2018 (**All.6**) demanda espressamente al livello **della contrattazione nazionale integrativa la definizione di procedure e criteri di mobilità, con l'invito a tener conto del vincolo dei posti vacanti e disponibili nell'ambito della dotazione organica dell'autonomia e dei posti da rendere disponibili alle graduatorie ad esaurimento (docenti), a quelle permanenti (ATA), nonché concorsi e delle autorizzazioni ad assumere, per questi ultimi nell'ambito della relativa programmazione pluriennale.**

Dalla compiuta disamina normativa e contrattuale si evince, a corollario, la disapplicazione dell'art. 470 del T.U. e la profonda trasformazione del sistema (nuovo) di reclutamento: anche i docenti hanno partecipato a concorso pubblico in una determinata regione hanno diritto ad essere immessi in ruolo sui posti autorizzati in bando e dichiarati in decreto vacanti e disponibili.

Difatti, l'organico dell'autonomia è determinato su base regionale, i concorsi sono indetti su base regionale **“per tutti i posti vacanti e disponibili**, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio” e tali concorsi sono condizionati al verificarsi della presenza di effettiva esistenza di cattedre o posti di insegnamento e che tengano conto di quanto previsto dall'art.442 il quale, a seguito di modifiche e abrogazioni successivamente intervenute, prevede che ***“I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica”.***

Inoltre, il novellato art.400 citato, stabilisce che i posti da mettere a concorso tengano conto delle **disposizioni in materia di mobilità professionale**.

La disposizione sopra richiamata **non impone alcun obbligo** di legge relativamente al fatto che il numero di posti da mettere a concorso debba tener conto della mobilità territoriale (peraltro impossibile da determinare in una programmazione di immissioni in ruolo), o sia subordinata al previo accoglimento delle domande di trasferimento territoriale





Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito Territoriale di Siracusa

interprovinciale: allo stato attuale non c'è alcuna norma di rango superiore che stabilisca diritti a favore dei docenti che presentano istanza di mobilità territoriale.

Le argomentazioni dell'Amministrazione hanno trovato riconoscimento in pronunce giurisdizionali.

Il Tribunale di Ragusa, con sentenza n.283/2020 – R.G. 2146/2019 **(All.7)**, ha stabilito che *“La prospettazione a mente della quale la previsione del predetto art. 8 contrasterebbe con le disposizioni dell'art.470, comma 1°, del D.Lgs. 297/1994 non può essere condivisa, tenuto conto dell'entrata in vigore di norme successive (e, segnatamente, della legge n. 107/2015), implicanti il superamento e l'abrogazione tacita della previgente disciplina.*

Il testo normativo da ultimo indicato, più precisamente, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017, statuisce: che l'organico dell'autonomia è determinato con cadenza triennale con decreti ministeriali ed è determinato su base regionale; che i criteri per la determinazione dell'organico dell'autonomia siano stabiliti su base regionale (cfr. art. 65 e seguenti); che l'immissione in ruolo mediante concorsi avvenga nel rispetto di nuovi criteri (determinazione del fabbisogno; indizione di concorso su numero di posti; immissione in ruolo sui posti messi a concorso), con modifica dell'art. 400 D.Lgs. 297/1994 (cfr. art. 109). Il testo dell'art. 400 cit. è stato, in sostanza, modificato, essendo stato previsto che i concorsi vengano indetti su base regionale su tutti i posti vacanti e disponibili (cfr. art. 113), nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio.

La circostanza che tali concorsi possano essere indetti soltanto ove effettivamente sussistano cattedre o posti di insegnamento implica la necessità di operare una programmazione preventiva che verrebbe posta nel nulla ove dovesse valorizzarsi in via preferenziale la mobilità territoriale. Del resto, il nuovo testo del citato art. 400 non prevede in alcun modo che il numero di posti da mettere a concorso debba tener conto di tale mobilità.

Quanto, poi, al dedotto contrasto dell'art. 8 del CCNI con l'art.470 del D.Lgs. 297/94, si rileva che quest'ultima norma, come anche l'art. 465 del medesimo testo legislativo, risultano legittimamente disapplicate da parte dell'art. 82 CCNL Scuola 1994, nonché ad opera dei successivi contratti collettivi nazionali, atteso che: il D.Lgs. 29/1993 prevede, all'art.45, che le pubbliche amministrazioni sottoscrivano contratti collettivi integrativi che regolino i rapporti di lavoro sulle materie indicate nel Contratto Collettivo Nazionale; l'art. 82 del successivo CCNL Scuola 1994 dispone che “In attuazione di quanto stabilito dall'art.72 del D. Lgs. n.29 del 1993, comma 1, a seguito della stipula del CCNL e degli accordi decentrati dallo stesso previsti, sono inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, le disposizioni di





Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito Territoriale di Siracusa

legge ed i regolamenti che siano in contrasto con quelle definite nei contratti medesimi. In particolare non sono più applicabili le seguenti norme: (omissis.)- con riferimento all'articolo 48 (Mobilità del personale docente): art. 2, comma 1, del D.L. n. 576 del 1948; art. 19 della Legge n. 270 del 1982; art. 11 del D.P.R. n. 209 del 1987; art. 18 del D.P.R. n. 399 del 1988; artt. 460, 462, commi 1 e 7, 463, 464, 465 e 467, commi 2, 3, 4, 5 del D. Lgs. n. 297 del 1994; artt. 470, 471, 472, 476, 479 del D.Lgs. n. 297 del 1994”.

Il CCNL Scuola 2016-2018 (cfr. Art. 22) ha, da parte sua, riservato espressamente alla contrattazione collettiva integrativa ogni regolamentazione relativa alla mobilità, mentre il CCNI 2017 Mobilità ed il CCNI Mobilità 2019/2022, nel recepire la nuova disciplina, hanno previsto una suddivisione percentuale dei posti da assegnare ai docenti da immettere in ruolo e a quelli che hanno presentato domanda di trasferimento interprovinciale.

In breve, e concludendo, in presenza di una disciplina del tutto nuova la quale impone di bandire i concorsi su posti vacanti e disponibili, con correlato diritto dei vincitori di tali concorsi ad essere assegnati sui posti medesimi, risulta concretamente impossibile (oltre che giuridicamente non consentito) affermare che le nuove immissioni in ruolo debbano essere effettuate sui posti residui che rimangano vacanti e disponibili dopo il compimento delle operazioni di mobilità territoriale.

A tutto concedere, si evidenzia che Il Tar Lazio – Sez. III Bis, con la sentenza n. 13742/2020, pubblicata il 21.12.2020, ha stabilito che “L’art.470 non pone una chiara regola precettiva idonea a incidere sulla validità del decreto impugnato. Nel dettaglio, la disposizione attribuisce uno specifico compito ai contratti collettivi rappresentato dalla definizione dei tempi e delle modalità per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico. La disposizione, pertanto, non stabilisce una priorità assoluta e necessaria, ma conferisce alla contrattazione collettiva l’individuazione dei tempi e delle modalità per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo. D’altro canto anche il riferimento ai posti che rimangono vacanti dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico non si traduce in un obbligo per l’amministrazione di destinare la totalità dei posti alla mobilità, anche in considerazione della pluralità di esigenze connesse alla mobilità che possono anche essere collegate all’esigenza di non lasciare vacanti alcuni specifiche posti. Al tempo stesso, l’art. 30, comma 2 bis, d.lgs. n. 165 del 2001, se è vero che indica la





Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito Territoriale di Siracusa

regola del previo esperimento della mobilità rispetto alla introduzione di una nuova procedura concorsuale, non precisa che la totalità dei posti vacanti e disponibili devono essere destinati alla mobilità né ne indica specifica percentuali, lasciando all'amministrazione – rectius alla contrattazione collettiva nel caso di specie – le modalità con cui contemperare i diversi interessi pubblici sottesi a tale attività”.

Si eccepisce in ogni caso il difetto di supporto probatorio alle mere infondate pretese, non avendo parte ricorrente allegato e provato la disponibilità di posti nelle sedi indicate (che sarebbero andate alle immissioni in ruolo), nonché la consistenza delle medesime.

4. SULL'ASSERITA ILLEGITTIMA ACCANTONAMENTO DEI POSTI ANCHE A FAVORE DEI TRASFERIMENTI PROVINCIALI

Il Ricorrente, dopo aver asserito la illegittimità dell'art. 8, commi 5 e 6, del C.C.N.I. del 6.3.2019, nella parte cui consente l'immissione in ruolo su una parte percentualistica dei posti residuati dai trasferimenti provinciali, assume a pag. 9 del ricorso che avrebbe ottenuto pregiudizio anche da questi ultimi.

In particolare, dopo aver elencato una serie di docenti che hanno ottenuto il trasferimento della fase provinciale, assume che vi sarebbe stata la violazione del “principio di scorrimento della graduatoria.”

Dalla lettura complessiva del ricorso, in buona sostanza, si evince, che il ricorrente vorrebbe che tutti i posti liberi e vacanti venissero messi a disposizione dei trasferimenti provinciali ed interprovinciali (senza alcuna distinzione delle varie fasi di partecipazioni) e l'eventuale residuo alle immissioni in ruolo.

Fermo quanto già espresso, anche gli assunti sulla fase provinciale dei trasferimenti sono privi di pregio.

Ed anzi, anche questa esaminanda infondata censura dà l'occasione ancora una volta per evidenziare, invece, la legittima regolamentazione anche contrattuale in materia, conforme all'esigenza di bilanciare gli interessi e le prerogative degli aspiranti docenti alla assunzione, dei docenti che aspirano al trasferimento nello stesso comune o all'interno della stessa provincia (tra comuni della stessa provincia) e dei docenti che aspirano al trasferimento tra comuni di province diverse (interprovinciali).

L'art. 6 del CCNI del 6.3.2021, rubricato Procedimento dei trasferimenti e dei passaggi, dispone che:

“1. Ciascun docente potrà esprimere con un'unica domanda fino a quindici preferenze indicando le scuole, ovvero un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità





Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito Territoriale di Siracusa

intraprovinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province.

2. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi:

I fase: Trasferimenti all'interno del comune;

II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;

III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.

3. La mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo. Nei passaggi di cattedra si segue l'ordine di priorità indicato dal docente. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti. In caso di richiesta contestuale di trasferimento e passaggio di cattedra il docente deve precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza; in caso di assenza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra. In caso di più passaggi di cattedra si segue l'ordine di priorità indicato dal docente, nel rispetto dell'ordine della graduatoria e delle precedenzae.

4. In caso di mobilità territoriale e di mobilità professionale saranno presentate distinte domande secondo quanto previsto dall'apposita O.M., fermo restando per ciascuna domanda i limiti di cui al comma 1.

5. Le operazioni di cui al comma 2 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1 e si svolgono secondo la tempistica prevista nelle relative Ordinanze Ministeriali.

Secondo l'ordine delle preferenze espresse, il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola. Qualora una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza sintetica comune, distretto o provincia, al docente viene assegnata la titolarità nella prima scuola disponibile secondo l'ordine del Bollettino Uffici e. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole comprese nel codice sintetico, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l'ha richiesta con indicazione puntuale o più circoscritta a livello territoriale sia pure con punteggio inferiore ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola disponibile all'interno dell'espressa preferenza sintetica. in tal caso non si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 del presente contratto.





Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito Territoriale di Siracusa

6. *Per accedere ai posti di sostegno in tutti gli ordini o ai posti di lingua nella scuola primaria il docente deve esprimere nel modulo domanda con quale ordine di preferenza intende essere trattato.*

7. *Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per le sedi di organico dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché dei percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti negli istituti secondari di secondo grado, per i posti di lingua slovena e per i posti dei licei europei, è necessario, in caso di preferenza sintetica (comune o distretto o provincia), esprimere o meno la preferenza per tali tipologie. Per i posti speciali di infanzia e primaria si rimanda ai successivi articoli 24 e 25.*

8. *Prima di eseguire la mobilità, i docenti con incarico triennale, ivi inclusi i docenti con incarico triennale in scadenza al 31 agosto 2019, acquisiscono la titolarità sulla scuola di incarico. I docenti titolari su ambito, privi di incarico su scuola, sono assegnati sulla provincia.*

9. *I docenti di cui al successivo articolo 8, comma 2, lett. d), all'esito positivo del periodo di formazione iniziale e prova, assumono la titolarità dall'a.s. 2019/20 sul posto accantonato ai sensi del medesimo art. 8 del presente contratto. In caso di contrazione di posti nella scuola di servizio, il docente in questione assume la titolarità su scuola su un posto tra quelli rimasti disponibili, all'interno della provincia di riferimento, al termine delle operazioni di mobilità e comunque prima delle immissioni in ruolo”.*

Verificato che la normativa bilancia le esigenze tutto il personale della scuola, si rileva, sotto diverso profilo, che i trasferimenti provinciali non saturano i posti a disposizione, nel senso che avvenendo all'interno della stessa provincia il docente trasferito occuperà un posto libero e vacante ma, al contempo, lascerà un posto libero e vacante.

Dunque, il trasferimento provinciale potremmo definirlo “neutro” non comportando la diminuzione di posti liberi e vacanti all'interno della stessa provincia.

I trasferimenti provinciali lasciano immutato il totale dei posti iniziali a disposizione a favore delle immissioni in ruolo e dei trasferimenti interprovinciali.

Pertanto, le fasi sono distinte, e, pertanto, i punteggi non sono sovrapponibili, come vorrebbe il Ricorrente, senza considerare che non vi è prova che sarebbe lo stesso otterrebbe il posto in concorrenza con gli altri partecipanti ai trasferimenti interprovinciali.

In conclusione, le varie fasi in cui si articola il complesso svolgimento delle operazioni di mobilità territoriale e professionale consente il soddisfacimento delle previsioni legislative, delle prerogative di tutto il personale scolastico.

La domanda del Ricorrente, dunque, deve essere rigettata sotto questo profilo.





Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito Territoriale di Siracusa

In ogni caso, e senza recesso dalle superiori argomentazioni, si evidenzia che il ricorrente, come già anticipato e come dallo stesso ammesso in ricorso, nell'a.s. 2020/2021 **ha chiesto ed ottenuto** il trasferimento nella provincia di Roma **da posto comune a posto di sostegno**. Peraltro, il trasferimento su posto di sostegno pone il ricorrente in carenza di interesse sui richiesti posti comuni, dovendo lo stesso permanere sul posto di sostegno per almeno cinque anni ai sensi dell'art.127, comma 2° del D.Lgs 297/1994.

Per quanto sopra esposto si chiede al Sig. Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

accertare e dichiarare le domande del Ricorrente infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, rigettarle, con conseguente condanna al pagamento delle spese del presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art.152 bis del R.D. 1368/1941 - Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Si allega:

1. Nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
2. Posizione anagrafica;
3. Valutazione domanda di mobilità a.s. 2019/2020;
4. Valutazione domanda di mobilità a.s. 2020/2021;
5. C.C.N.I. triennio 2019/2022 – Estratto art.8;
6. C.C.N.L. 2016/2018 – Estratto art.22;
7. Sentenza n.283/2020 del Tribunale di Ragusa, estratto.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Maurizio Bertolone

